

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 225-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1953

### Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge fu già preso in esame dalla 2<sup>a</sup> Commissione nella seduta del 28 novembre 1957, e, con parere favorevole, fu trasmesso alla Presidenza del Senato per la discussione in Assemblea. Tale discussione non fu fatta per il sopravvenuto scioglimento del Senato.

Su proposta del Ministro di grazia e giustizia il Governo ha ripresentato, il 3 novembre 1958, il disegno di legge al Senato nel testo oggi in discussione, che è identico a quello della precedente legislatura, salva una modificazione di pura forma all'articolo 3.

Basti ricordare che il Governo italiano è stato autorizzato, con la legge 11 marzo 1952,

n. 153, ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite 9 dicembre 1948 e che tale adesione è avvenuta nel corso del 1952.

Tutti gli Stati aderenti alla Convenzione sono obbligati ad emanare le disposizioni legislative necessarie per l'applicazione delle norme della Convenzione stessa, e, in particolare, leggi di natura penale contenenti sanzioni efficaci che colpiscano le persone colpevoli di genocidio o di altri atti assimilati. Col disegno di legge in esame si vuole soddisfare l'obbligo internazionale assunto dallo Stato italiano e già soddisfatto da altri Stati aderenti alla Convenzione, e si vuole por-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re in essere un atto legislativo contro la violenza brutale che annulla la libertà e la vita di interi gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi, in contrasto con le norme che devono governare la vita sociale e che sono fra quelle fondamentali della nostra Costituzione.

Negli otto articoli del disegno di legge, sui quali la Commissione non ha rilievi da fare dal punto di vista tecnico, sono determinate le varie forme di genocidio, rispettivamente mediante strage, deportazione, li-

mitazione delle nascite, sottrazione di minori, imposizione di marchi o segni distintivi. Sono inoltre puniti l'accordo per commettere genocidio e la pubblica istigazione o l'apologia dei delitti indicati.

In conclusione, la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge, con riserva di esaminarne davanti all'Assemblea alcune disposizioni, in rapporto particolarmente alle pene.

AZARA, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*(Genocidio mediante strage)*

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravi o gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone i membri del gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso.

## Art. 2.

*(Genocidio mediante deportazione)*

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

## Art. 3.

*(Circostanza aggravante)*

Se da alcuno dei fatti previsti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

## Art. 4.

*(Genocidio mediante limitazione delle nascite)*

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

## Art. 5.

*(Genocidio mediante sottrazione di minori)*

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

## Art. 6.

*(Imposizione di marchi o segni distintivi)*

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso, è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

## Art. 7.

*(Accordo per commettere genocidio)*

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti previsti negli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

## Art. 8.

*(Pubblica istigazione e apologia)*

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti negli articoli da 1 a 6, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti previsti nel comma precedente.